

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 647)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Sanità**

(DEGAN)

di concerto col **Ministro della Pubblica Istruzione**

(FALCUCCI)

e col **Ministro degli Affari Esteri**

(ANDREOTTI)

(V. Stampato Camera n. 751)

approvato dalla XIV Commissione permanente (Igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 21 marzo 1984

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 5 aprile 1984

Riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

I cittadini italiani che hanno conseguito all'estero titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, possono chiedere al Ministero della sanità il riconoscimento di tali titoli, anche se conseguiti prima dell'acquisizione della cittadinanza.

Il riconoscimento è effettuato in conformità dei criteri stabiliti con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro degli affari esteri, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge; tale decreto terrà conto del *curriculum* degli studi del richiedente per durata e per contenuti teorici e pratici in relazione al *curriculum* necessario per il conseguimento del titolo in Italia.

In detto decreto sono in particolare stabiliti i casi di diretta equipollenza ai titoli nazionali di determinati titoli di cui al primo comma, nonchè i casi in cui il richiedente possa essere autorizzato, sulla base dello specifico *curriculum* scolastico, a sostenere il corrispondente esame di Stato ovvero ad iscriversi all'ultimo anno o ad un anno intermedio del relativo corso di studi presso una scuola italiana.